

CENTRO SUB NETTUNO - COMO

STATUTO
con le modifiche approvate nell'Assemblea
del 19 settembre 2016

Art. 1

L'Associazione sportiva dilettantistica "Centro Sub Nettuno", fondata in Como nel 1967, riunisce tutti coloro che abbiano un sano e civile interesse per il mondo subacqueo.

La Società ha lo scopo, nell'interesse dei soci e della comunità comasca, di migliorare la conoscenza del mondo subacqueo in tutti i suoi aspetti.

A tal fine la Società si propone di esercitare:

- a. scuola per attività subacquee dirette alla formazione di apneisti, sommozzatori, fotografi subacquei, archeologi subacquei, biologi marini e, in genere, di esperti del mondo subacqueo;
- b. attività di carattere agonistico, nei settori del nuoto pinnato, della tecnica subacquea e della pesca sportiva, purché senza uso di autorespiratori;
- c. attività di studio e di ricerca nel campo dell'archeologia, della biologia e geologia subacquea, con particolare riferimento alle acque della provincia di Como;
- d. assistenza in ogni forma, ad Enti pubblici, Associazioni e Società Sportive in qualunque campo dell'attività subacquea;
- e. visite a carattere sportivo e culturale, in paesi di particolare interesse per attività subacquee;
- f. conferenze, dibattiti, proiezioni che abbiano attinenza con il mondo subacqueo.

DURATA

Art. 2

La durata della Società è illimitata.

SOCI

Art. 3

Possono far parte della Società, in qualità di soci ordinari, i cittadini italiani e stranieri sia residenti in Italia che all'estero.

Non possono far parte della società, come soci ordinari, tutti coloro:

- a. che esercitano in modo professionale una qualunque attività subacquea;
- b. che, pur esercitando un'attività subacquea in modo non professionale, lo facciano a scopo di lucro;
- c. che siano stati condannati per reati gravi in materia di pesca, di ricerca archeologica o di inquinamento delle acque;
- d. che, per insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano come prevalente attività subacquea, l'esercizio della pesca con autorespiratori;
- e. che siano stati espulsi dalla società: costoro potranno essere riammessi solo per

delibera dell'assemblea su motivata proposta del Consiglio Direttivo;

Art. 4

Sono soci benemeriti quanti si sono distinti nei vari campi dell'attività subacquea, oppure abbiano dato prove concrete di attaccamento alla Società e agli scopi dalla stessa perseguiti.

L'iscrizione nella categoria dei soci benemeriti è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci benemeriti hanno gli stessi diritti dei soci effettivi, e sono esentati dal pagamento della quota annuale. Possono appartenere alla categoria dei soci benemeriti anche Enti e Società.

Art. 5

Le quote d'iscrizione alla Società e le quote annuali sono proposte dal Consiglio e deliberate dall'Assemblea.

Il consiglio può accordare “speciali facilitazioni” ed anche l'esenzione dal pagamento della quota sociale a favore di quei soci che svolgano proficua attività, in ogni campo a favore della Società.

Art. 6

Chi intende diventare socio, deve presentare domanda scritta al Consiglio, corredata dalla quota d'iscrizione.

Per i minori di anni 18, la domanda deve essere firmata anche da chi ha la legale rappresentanza del minore.

Il Consiglio deciderà in modo insindacabile in merito alle domande; ed è tenuto, in caso di non accettazione, a comunicarne i motivi all'interessato.

Art. 7

L'accoglimento della domanda d'ammissione impegna il socio al pagamento della quota annuale e all'osservanza delle disposizioni dello statuto, e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Si acquista il diritto di voto 6 mesi dopo l'accoglimento della domanda di ammissione.

Art.8

La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissioni - da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, almeno un mese prima della scadenza dell'esercizio sociale;
- b) morosità - qualora non venga versata la quota annuale entro 4 mesi dall'inizio dell'anno sociale;

c) espulsione - non appena deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il socio che contravvenga allo Statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio può essere passibile, a seconda della gravità dell'infrazione, a provvedimenti di "richiamo scritto", "sospensione temporanea" per la durata non superiore ad anni 1, "espulsione". I provvedimenti sono deliberati previa audizione del socio incolpato in modo insindacabile dal Consiglio Direttivo e sono affissi all'albo sociale per un mese. Per quanto riguarda l'espulsione, il provvedimento dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea.

Art. 10

Il socio che per qualsiasi ragione abbia cessato di far parte della società non può richiedere le quote versate.

Art. 11

La qualità di Socio non è trasmissibile.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili. L'acquisto di beni immobili e mobili registrati dovrà essere deliberato dall'Assemblea.

Art. 13

I premi vinti dalla Società sono inalienabili; essi saranno conservati con cura e registrati in apposito inventario.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 14

L'esercizio sociale ha inizio il 1 ottobre termina il 30 settembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione dell'inventario e alla stesura del bilancio.

Art. 15

E' data facoltà al Consiglio, entro 3 anni dall'approvazione del presente statuto, di modificare la data di inizio e di chiusura dell'esercizio sociale.

In tal caso si adatterà per l'anno in corso un esercizio provvisorio, che avrà una durata inferiore all'anno.

ASSEMBLEA

Art. 16

Le Assemblee sono Ordinarie e straordinarie. L'assemblea Ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno dal Consiglio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- a) discutere e deliberare in merito al bilancio ed alla relazione annuale;
- b) eleggere i componenti del Consiglio e i sindaci;
- c) discutere e deliberare sugli argomenti che siano stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio ne ravveda la necessità, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo di avviso affisso all'albo sociale e a mezzo di invito spedito con circolare a stampa, almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

L'assemblea straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto di soci, sarà convocata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione.

Art. 17

L'assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano anche i soci dissenzienti o assenti.

Le modalità di votazione saranno deliberate dall'Assemblea.

Art. 18

Hanno diritto di voto i soci, sia, effettivi, in regola con i pagamenti, sia benemeriti purché non soggetti a sospensioni disciplinari e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 19

Sono ammesse le deleghe scritte. Ogni socio può rappresentare tre soci.

I componenti del Consiglio ed i sindaci devono intervenire personalmente all'assemblea e non possono farsi rappresentare.

Art. 20

L'assemblea elegge il Presidente dell'Assemblea, un segretario, e, quando occorrono, due o più scrutatori.

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, trascritto in apposito registro sul quale vanno riportati i risultati delle votazioni firmati dal presidente e dal segretario e controfirmati dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio direttivo è composto da 7 a 10 membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Il Consiglio dura in carica 2 anni. I consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio eleggono tra di loro un presidente e uno o due vice presidenti e segretario.

Art. 22

Il Consiglio delibera su quanto rientra nello scopo sociale e dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio stesso.

Può affidare ai suoi membri, od a soci o commissioni di soci l'esecuzione di determinati incarichi.

Il Consiglio ha i poteri di ordinaria amministrazione e decide tra l'altro sull'assunzione, compenso, mansioni e licenziamento del personale, convoca l'Assemblea, provvede alla compilazione del bilancio sociale, predispone tutti quegli atti di operazioni che ritiene necessari per il buon andamento della società.

Il Consiglio direttivo esercita insindacabilmente le funzioni disciplinari, irrogando i provvedimenti di cui all'articolo 9.

Art. 23

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte alle autorità, di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e può delegare ad altro membro del Consiglio, su approvazione del Consiglio stesso, i suoi poteri. Il Consiglio può delegare al Presidente, in tutto o in parte, i suoi poteri.

Art. 24

Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno 3 consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio sono invitati anche i Sindaci.

Art. 25

Le delibere del Consiglio richiedono la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione del Consiglio si deve redigere verbale a cura del segretario, da trascriversi in apposito registro.

Art. 26

In assenza del Presidente, esso sarà sostituito dal vice presidente; in assenza di questo dal consigliere più anziano di età.

Art. 27

Il membro del Consiglio direttivo che rimanga assente per tre o più sedute, senza giustificati motivi, può essere dichiarato, dal Consiglio stesso, dimissionario.

Art. 28

In caso di dimissioni di uno a più componenti del Consiglio, questi resta in carica purché non venga a mancare la maggioranza. E' in facoltà del Consiglio di sostituire i membri mancanti per cooptazione.

La sostituzione deve essere ratificata dal collegio dei sindaci.

Qualora venga a mancare la maggioranza, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

SINDACI

Art. 29

I sindaci sono nominati dall'Assemblea in numero di 3 e durano in carica due anni. La loro carica è gratuita. Essi hanno il mandato di controllare i libri verbali e contabili e di vigilare sull'osservanza dello statuto.

Essi possono dettare le loro osservazioni a verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO

Art. 30

E' in facoltà del Consiglio Direttivo emanare uno o più regolamenti al fine di meglio disciplinare l'attività della società.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 31

Quando per speciali circostanze si rendesse necessario, arrivare allo scioglimento della società, sarà convocata un'apposita Assemblea Generale, la cui decisione sarà motivata e riportata sul registro dei verbali. Per l'efficacia della delibera di scioglimento, è necessaria la presenza o la rappresentanza della metà più uno dei soci, ed il voto favorevole del 3/4 dei soci presenti o rappresentati. Qualora non fosse presente o rappresentata la metà più uno dei soci, verrà indetta non prima di 15 giorni la seconda convocazione per mezzo di lettera ai soci; in tale lettera si inviterà il socio a partecipare all'assemblea, permettendogli, tuttavia, in caso di impedimento, di mandare il suo voto per iscritto sull'argomento in oggetto. L'assemblea sarà valida se il numero dei presenti, dei rappresentanti e delle risposte scritte sarà almeno uguale alla metà più uno del numero dei soci, e la delibera sarà presa a maggioranza di voti e risposte.

Art. 32

L'Assemblea delibera il modo ed i termini della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà destinato a scelta dell'assemblea:

- a. a favore di una nuova società cittadina avente scopi analoghi a quelli della Società. Qualora questa società non esistesse già all'atto dello scioglimento, il patrimonio sarà affidato a persona od ente designati dall'assemblea fino alla regolare costituzione della società, e nomina dei suoi rappresentanti;
- b. a favore di opere di beneficenza cittadina, salvo diversa destinazione decisa dall'assemblea;

Le medaglie, coppe, premi in genere, ed il patrimonio artistico, saranno donati al Museo civico di Como.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Una copia dello statuto sarà sempre a disposizione nella sede sociale.

Art. 34

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.